

F.A.Q – Piano Formativo ordinario Conto Formazione Fondo Nuove Competenze

- 1) *Mi confermate che la collocazione temporale della formazione per i piani Ordinari Fondo Nuove Competenze è "durante l'orario di lavoro"?*

Si. La collocazione temporale "in orario di lavoro" è in coerenza con l'istituto stesso del Fondo Nuove Competenze. Il contributo FNC di Anpal si riferisce alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Gli interventi del FNC hanno infatti a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell'art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, **per i quali le ore in riduzione dell'orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori ovvero che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione a progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze.**

(18.12.2020)

- 2) *Fermo restando la condivisione tra le parti sociali al 31/12/2020, è possibile presentare anche nel 2021 il piano ordinario Fondo Nuove Competenze?*

Si, in coerenza con i termini e le modalità dell'Avviso Pubblico FNC Anpal. Si ricorda quanto evidenziato nella nota pubblicata sul sito Fondimpresa ovvero che l'accordo di condivisione tra le Parti Sociali del piano formativo Conto Formazione su Fondo Nuove Competenze è **distinto** dall'accordo collettivo di rimodulazione richiesto dall'Avviso ANPAL la cui sottoscrizione è richiesta entro il 31/12/2020.

(18.12.2020)

- 3) *Per le aziende che, in assenza di indicazioni, dovessero già aver presentato dei piani conto formazione collegati al Fondo Nuove Competenze o che all'interno dei loro piani conto formazione hanno previsto alcune azioni collegate al Fondo Nuove Competenze, come possiamo procedere nei piani conto formazione collegati al Fondo Nuove Competenze? è applicabile la modalità di progettazione mista coinvolgendo, contemporaneamente nello stesso piano ordinario FNC Conto formazione, lavoratori con e senza previsione di rimodulazione dell'orario di lavoro?*

La procedura di Fondimpresa pubblicata con l'obiettivo specifico di consentire la fruizione dei finanziamenti, relativi al Fondo Nuove Competenze, da parte delle aziende aderenti che accedono alle risorse del Conto Formazione, è attiva **solo dal 15 dicembre 2020** (da nota "Modalità di presentazione e di gestione del Piano Formativo ordinario Conto Formazione per l'erogazione della formazione collegata all'istanza di finanziamento a valere sulle risorse dell'Avviso pubblico ANPAL "Fondo Nuove Competenze – FNC).

In tale contesto e con particolare riferimento all'esonero dall'obbligo del concorso al finanziamento delle attività formative ammesse per almeno 1/3 del costo complessivo, secondo quanto deliberato in via straordinaria dal CdA di Fondimpresa, tutti i piani presentati **prima** della pubblicazione delle specifiche disposizioni attuative di Fondimpresa, valide sulla piattaforma informatica di gestione FPF solo dal 15 dicembre 2020, non possono essere ricondotti ai piani formativi ordinari Conto Formazione Fondo Nuove Competenze, ovvero non si possono trasformare da piani ordinari standard a piani formativi CF Fondo Nuove Competenze né totalmente né parzialmente.

Si ribadisce altresì che i piani ordinari Fondo Nuove Competenze a valere sul Conto formazione **sono rivolti esclusivamente ai lavoratori interessati dall'istanza presentata ad Anpal nell'ambito dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro**, in coerenza e in collegamento con gli obiettivi del progetto complessivo di sviluppo delle competenze e con le disposizioni dell'Avviso Pubblico FNC Anpal.

(18.12.2020)

- 4) In caso di mancata approvazione da parte di Anpal, il piano formativo ordinario Conto Formazione Fondo Nuove Competenze dovrà essere trasformato in piano ordinario Conto Formazione standard con l'obbligo di cofinanziamento. In questo caso come si procede alla trasformazione? Quale procedura occorre seguire? Occorre altra documentazione da allegare? Come si inserisce il costo del personale nel sistema se per la presentazione non era previsto?**

Come specificato nella procedura di presentazione pubblicata sul sito Fondimpresa, in caso di mancata approvazione da parte di Anpal, il piano formativo ordinario Conto Formazione Fondo Nuove Competenze può essere trasformato in piano ordinario Conto Formazione standard con l'obbligo di cofinanziamento, nei termini previsti dalla "Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali". La trasformazione del piano avviene in sede di verifica di monitoraggio da parte di Fondimpresa Nazionale e sarà evidenziata nella maschera di "stato" del piano una volta effettuata, con effetti sul consuntivo di spesa in relazione alla voce di spesa del cofinanziamento. Si ritiene utile ed opportuno allegare nella fase di monitoraggio procedurale la comunicazione di non approvazione o di rigetto da parte di Anpal che motiva e determina la necessaria trasformazione del piano, accompagnata dall'istanza aziendale di trasformazione.

Si precisa quindi che l'azienda è obbligata ad inserire almeno 1/3 del costo del piano all'interno del consuntivo di spesa e che le restanti informazioni e i dati richiesti nel piano formativo, con i relativi allegati, restano invariati rispetto alla "Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali" e a tutte le determinate emanate in relazione all'emergenza Covid-19.

(01.09.2021)